

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)¹

del 1° luglio 1966 (Stato 1° gennaio 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 78 capoverso 4 della Costituzione federale²;

in esecuzione del Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 2010³ sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (Protocollo di Nagoya);

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 1965^{4,5},

decreta:

Art. 1⁶

Scopo

La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 2–5 della Costituzione federale, intesa a:⁷

- a. rispettare e proteggere le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese e a promuoverne la conservazione e la tutela;
- b. sostenere i Cantoni e assicurare la collaborazione con gli stessi nell'adempimento dei loro compiti di protezione della natura e del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici;
- c. sostenere gli sforzi delle associazioni che si occupano della protezione della natura, della protezione del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici;

RU **1966** 1679

¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 224; FF **1991** III 897).

² RS **101**

³ RS **0.451.432**

⁴ FF **1965** III 77

⁵ Nuovo testo giusta l'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 12 ott. 2014 (RU **2014** 2629; FF **2013** 2531).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 224; FF **1991** III 897).

⁷ Nuovo testo giusta l'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 12 ott. 2014 (RU **2014** 2629; FF **2013** 2531).

- d.⁸ proteggere la fauna e la flora indigene, nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale;
- d^{bis}.⁹ promuovere la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti mediante la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche;
- e.¹⁰ promuovere l'insegnamento e la ricerca nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici, nonché la formazione e la formazione continua di specialisti.

Capo 1: Protezione della natura, protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici nell'adempimento dei compiti della Confederazione¹¹

Art. 2

Adempimento
dei compiti della
Confederazione

¹ Per adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell'articolo 24^{sexies} capoverso 2 della Costituzione federale¹² s'intende in particolare:¹³

- a.¹⁴ l'elaborazione di progetti, la costruzione e la modificazione d'opere e d'impianti da parte della Confederazione, degli stabilimenti e delle aziende federali, come gli edifici e gli impianti dell'Amministrazione federale, le strade nazionali, gli edifici e gli impianti delle Ferrovie federali svizzere;
- b. il conferimento di concessioni e di permessi, ad esempio per la costruzione e l'esercizio d'impianti di trasporto e di comunicazione (compresa l'approvazione dei piani), di opere e impianti per il trasporto d'energie, liquidi, gas o per la trasmissione di notizie, come anche la concessione di permessi di dissodamento;

⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4803; FF **2000** 2145).

⁹ Introdotta dall'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 12 ott. 2014 (RU **2014** 2629; FF **2013** 2531).

¹⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 19 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 224; FF **1991** III 897).

¹² Questa disp. corrisponde all'art. 78 cpv. 2 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS **101**).

¹³ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4803; FF **2000** 2145).

¹⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2480; FF **1996** III 1201).

- c. l'assegnazione di sussidi a piani di sistemazione, opere e impianti, come bonifiche fondiari, risanamenti d'edifici agricoli, correzioni di corsi d'acqua, impianti idraulici di protezione e impianti di comunicazione.

² Le decisioni delle autorità cantonali riguardo a progetti verosimilmente realizzabili solo con contributi di cui al capoverso 1 lettera c sono equiparate all'adempimento di compiti della Confederazione.¹⁵

Art. 3

Obblighi della Confederazione e dei Cantoni¹⁶

¹ La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti.¹⁷

² Essi adempiono questo dovere:

- a. costruendo e mantenendo in maniera corrispondente i propri edifici e impianti, oppure rinunciando a costruirli (art. 2 lett. a);
- b. subordinando le concessioni e i permessi a condizioni o a oneri o negandoli (art. 2 lett. b);
- c. subordinando a condizioni la concessione di sussidi oppure negandola (art. 2 lett. c).

³ Questo dovere vige qualunque sia l'importanza dell'oggetto secondo l'articolo 4. Il provvedimento non deve eccedere quant'è necessario alla protezione dell'oggetto e delle sue adiacenze.

⁴ ...¹⁸

Art. 4

Classificazione degli oggetti

Nel caso di paesaggi e abitati caratteristici, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali secondo l'articolo 24^{sexies} capoverso 2 della Costituzione federale¹⁹, devono distinguere:

¹⁵ Introdotto dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

¹⁸ Introdotto dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Abrogato dall'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), con effetto dal 1° set. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531).

¹⁹ [CS I 3; RU 1962 803]. Vedi ora l'art. 78 cpv. 2 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

- a. gli oggetti d'importanza nazionale;
- b. gli oggetti d'importanza regionale e locale.

Art. 5

Inventari federali
degli oggetti
d'importanza
nazionale

¹ Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale; può fare capo a quelli d'istituzioni pubbliche e d'associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.²⁰ Gli inventari indicheranno i principi applicati nella scelta degli oggetti. Devono inoltre contenere:

- a. la descrizione esatta degli oggetti;
- b. la ragione della loro importanza nazionale;
- c. i pericoli possibili;
- d. i provvedimenti di protezione già presi;
- e. la protezione cui devesi provvedere;
- f. le proposte di miglioramento.

² Gli inventari non sono definitivi. Essi devono essere esaminati e aggiornati regolarmente; circa l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione d'oggetti risolve il Consiglio federale dopo aver sentito i Cantoni. Questi possono proporre di moto proprio un riesame.

Art. 6

Importanza
dell'inventario

¹ L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.²¹

² Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

Art. 7²²

Perizia della commissione

¹ Se l'adempimento di un compito della Confederazione è di competenza della Confederazione, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale della cultura oppure l'Ufficio federale delle strade, secondo competenza, decide se occorre la perizia di una commissione di cui all'articolo 25 capoverso 1. Se è competente il Cantone, decide il servizio cantonale di cui all'articolo 25 capoverso 2.²³

² Se nell'adempimento di un compito della Confederazione un oggetto iscritto in un inventario federale ai sensi dell'articolo 5 può subire un danno rilevante oppure se sorgono questioni d'importanza fondamentale al riguardo, la commissione redige una perizia a destinazione dell'autorità cui spetta la decisione. La perizia indica se l'oggetto deve essere conservato intatto oppure la maniera per salvaguardarlo.

³ La perizia costituisce uno degli elementi su cui l'autorità decisionale si basa per la ponderazione di tutti gli interessi.²⁴

Art. 8²⁵

Perizia facoltativa

La commissione competente può, in casi gravi, dare di moto proprio e in qualsiasi fase della procedura un parere sulla maniera di rispettare o conservare intatto un oggetto. Il parere deve nondimeno essere dato il più presto possibile. A richiesta, le saranno forniti tutti i documenti necessari.

Art. 9²⁶

Altre perizie

L'ufficio federale competente può chiedere una perizia anche al servizio tecnico cantonale (art. 25 cpv. 2), alla commissione cantonale di protezione della natura e del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici o ad altro organismo designato dal Cantone oppure chiedere il parere di associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.

22 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

23 Nuovo testo giusta l'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531).

24 Introdotta dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1217; FF 2019 345 1201).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

Art. 10²⁷

Parere dei Cantoni

Nei casi di cui agli articoli 7, 8 e 9 deve sempre essere chiesto il parere dei governi cantonali. Questi invitano i Comuni interessati a presentare le loro osservazioni.

Art. 11

Riserva delle opere militari

Per le costruzioni e gli impianti militari esentati dall'obbligo d'autorizzazione giusta l'articolo 126 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 1995²⁸, l'autorità federale competente non è tenuta a chiedere una perizia.²⁹ Nemmeno è tenuto a fornire documenti per le perizie facoltative.

Art. 12³⁰

Diritto di ricorso dei Comuni e delle organizzazioni
1. Legittimazione a ricorrere

¹ Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali:

- a. i Comuni;
- b. le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se:
 1. sono attive a livello nazionale;
 2. perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.

² Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto.

³ Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

⁴ La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo su premo dell'organizzazione.

⁵ Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

²⁸ RS 510.10

²⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui alla lett. b n. 2 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

Art. 12a³¹

2. Inammissibilità del ricorso contro decisioni concernenti la concessione di sussidi federali

Il ricorso contro una decisione concernente la concessione di un sussidio federale non è ammissibile qualora la progettazione, le opere o gli impianti siano già stati altrimenti oggetto, nell'adempimento di compiti della Confederazione, di una decisione ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1.

Art. 12b³²

3. Comunicazione della decisione

¹ L'autorità comunica ai Comuni e alle organizzazioni la propria decisione secondo l'articolo 12 capoverso 1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo ufficiale del Cantone. La pubblicazione dura di norma 30 giorni.

² Nelle procedure di opposizione previste dal diritto federale o cantonale, anche le domande devono essere pubblicate secondo il capoverso 1.

Art. 12c³³

4. Perdita della legittimazione a ricorrere

¹ I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto un rimedio giuridico possono intervenire come parte nel seguito della procedura soltanto se la decisione è modificata in modo tale da arrecare loro un pregiudizio. Per le espropriazioni si applica la legge federale del 20 giugno 1930³⁴ sull'espropriazione.

² I Comuni e le organizzazioni che non hanno partecipato a una procedura di opposizione prevista dal diritto federale o cantonale non possono più interporre ricorso.

³ In materia di piani di utilizzazione con valenza di decisione formale le organizzazioni non possono far valere in una fase procedurale successiva le censure che nelle fasi procedurali precedenti hanno ommesso di far valere o sono state respinte definitivamente.

⁴ In materia di piani di utilizzazione i capoversi 2 e 3 si applicano anche alle opposizioni e ai ricorsi interposti secondo il diritto cantonale.

³¹ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

³² Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 214; FF 1991 III 897). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

³³ Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

³⁴ RS 711

Art. 12d³⁵

5. Accordi fra
richiedenti e
organizzazioni

¹ Se il richiedente e l'organizzazione stipulano accordi in merito a impegni inerenti a questioni di diritto pubblico, tali accordi sono considerati esclusivamente come proposte congiunte a destinazione dell'autorità. L'autorità ne tiene conto nella sua decisione. Ne prescinde se sussistono vizi ai sensi dell'articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 1968³⁶ sulla procedura amministrativa.

² Sono illeciti gli accordi fra i richiedenti e le organizzazioni relativi a prestazioni finanziarie o di altra natura destinate a:

- a. far applicare obblighi di diritto pubblico, in particolare oneri imposti dalle autorità;
- b. realizzare misure che non sono previste dal diritto pubblico o che non sono in relazione con il progetto;
- c. compensare la rinuncia al ricorso o qualsiasi altro comportamento processuale.

³ L'autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano un abuso di diritto o qualora l'organizzazione abbia chiesto prestazioni illecite ai sensi del capoverso 2.

Art. 12e³⁷

6. Inizio
anticipato dei
lavori

I lavori di costruzione possono essere cominciati prima della fine della procedura, a condizione che il suo esito non possa influire su di essi.

Art. 12f³⁸

7. Spese
procedurali

Le spese della procedura di ricorso dinanzi alle autorità federali sono a carico dell'organizzazione soccombente.

Art. 12g³⁹

Diritto di ricorso
dei Cantoni e
dell'ufficio fede-
rale competente

¹ I Cantoni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità federali conformemente all'articolo 12 capoverso 1.

² L'Ufficio federale competente è legittimato a ricorrere contro le decisioni cantonali conformemente all'articolo 12 capoverso 1; può avvalersi dei rimedi giuridici del diritto federale e cantonale.

³⁵ Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2701; FF **2005** 4777 4817).

³⁶ RS **172.021**

³⁷ Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2701; FF **2005** 4777 4817).

³⁸ Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2701; FF **2005** 4777 4817).

³⁹ Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2701; FF **2005** 4777 4817).

Capo 2: Promovimento della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici da parte della Confederazione e provvedimenti federali⁴⁰

Art. 13⁴¹

Aiuti finanziari per la conservazione d'oggetti meritevoli di protezione

¹ La Confederazione può promuovere la protezione della natura e del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici assegnando ai Cantoni, nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, aiuti finanziari globali per la conservazione, l'acquisizione e la manutenzione di paesaggi, località caratteristiche, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali meritevoli di protezione, nonché per i relativi lavori d'esplorazione e di documentazione.

² In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, aiuti finanziari a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

³ L'importo degli aiuti finanziari è determinato in funzione dell'importanza degli oggetti da proteggere e dell'efficacia dei provvedimenti.

⁴ Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente.

⁵ I provvedimenti di protezione e di manutenzione prescritti costituiscono restrizioni di diritto pubblico della proprietà (art. 702 CC⁴²). Essi vincolano i proprietari fondiari interessati e devono essere menzionati nel registro fondiario su notificazione del Cantone. Il Consiglio federale disciplina le deroghe all'obbligo della menzione.

Art. 14⁴³

Sussidi alle associazioni

La Confederazione può assegnare sussidi alle associazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici aventi un'importanza nazionale, per le spese cagionate dalla loro opera nell'interesse pubblico.

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

⁴² RS 210

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

Art. 14^a⁴⁴

Ricerca, formazione, relazioni pubbliche

¹ La Confederazione può accordare sussidi per:

- a. i progetti di ricerca;
- b.⁴⁵ la formazione e la formazione continua di specialisti;
- c. le relazioni pubbliche.

² La Confederazione può svolgere direttamente queste attività o farle eseguire a sue spese se l'interesse nazionale lo richiede.

Art. 15

Acquisto e tutela d'oggetti meritevoli di protezione

¹ La Confederazione può, mediante contratto o, qualora ciò non sia possibile, mediante espropriazione, acquistare o tutelare siti naturali, luoghi storici oppure rarità naturali e monumenti d'importanza nazionale. Può affidarne l'amministrazione a Cantoni, Comuni o associazioni.⁴⁶

² Per l'espropriazione è applicabile la legge federale del 20 giugno 1930⁴⁷ sull'espropriazione.

Art. 16

Provvedimenti conservativi

Allorché un pericolo imminente minacci un sito naturale secondo l'articolo 15, un luogo storico o un monumento culturale d'importanza nazionale, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni oppure il Dipartimento federale dell'interno⁴⁸ possono, con provvedimenti temporanei, sottoporlo alla protezione della Confederazione e far prendere le disposizioni conservative necessarie.⁴⁹

⁴⁴ Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 224; FF **1991** III 897).

⁴⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 19 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 224; FF **1991** III 897).

⁴⁷ RS **711**

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU **1988** 254; FF **1985** II 1261).

⁴⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU **2004** 4937).

Art. 16a⁵⁰

- Stanziamiento dei sussidi
- ¹ L'Assemblea federale stanziata mediante decreto federale semplice crediti d'impegno⁵¹ di durata limitata per l'assegnazione di sussidi.
- ² Il finanziamento dei settori della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 2009⁵² sulla promozione della cultura.⁵³

Art. 17⁵⁴

- Restituzione di sussidi
- Se un oggetto non è più meritevole di protezione, può essere chiesta la restituzione totale o parziale dei sussidi concessi.

Art. 17a⁵⁵

- Perizie speciali
- Il Consiglio federale fissa i casi nei quali la commissione competente può effettuare una perizia di propria iniziativa o a richiesta di terzi, previo consenso dell'autorità cantonale competente.

Capo 3: Protezione della fauna e della flora indigene**Art. 18**

- Protezione di specie animali e vegetali
- ¹ L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.
- ^{1bis} Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.⁵⁶

- ⁵⁰ Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 5 ott. 1990 sui sussidi (RU **1991** 857; FF **1987** I 297). Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).
- ⁵¹ Nuova espr. giusta l'all. n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 662; FF **2020** 333).
- ⁵² **RS 442.1**
- ⁵³ Introdotto dall'all. n. II 5 della LF dell'11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 6127; FF **2007** 4421 4459).
- ⁵⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 9 della LF del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RU **1991** 857; FF **1987** I 297).
- ⁵⁵ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 224; FF **1991** III 897).
- ⁵⁶ Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU **1984** 1122; FF **1979** III 713).

ter Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.⁵⁷

² Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione.

³ La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riaccimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera.

⁴ Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca.

Art. 18a⁵⁸

Biotopi d'importanza nazionale

¹ Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione.

² I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione.

³ Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni⁵⁹ può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi.

Art. 18b⁶⁰

Biotopi d'importanza regionale e locale e compensazione ecologica

¹ I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d'importanza regionale e locale.

² Nelle regioni sfruttate intensivamente all'interno e all'esterno degli insediamenti, i Cantoni provvedono a una compensazione ecologica con boschetti campestri, siepi, cespugli ripuali o altra vegetazione conforme alla natura e al sito. Deve essere tenuto conto degli interessi dell'utilizzazione agricola.

⁵⁷ Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).

⁵⁸ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261).

⁵⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

⁶⁰ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261).

Art. 18c⁶¹

Situazione dei
proprietari fon-
diari e dei gestori

¹ La protezione e la manutenzione dei biotopi sono assicurati possibilmente in base ad accordi conclusi con i proprietari fondiari e i gestori e mediante un'adeguata utilizzazione agricola e forestale.

² I proprietari fondiari e i gestori che, nell'interesse della protezione perseguita, limitano l'utilizzazione attuale oppure forniscono una prestazione senza ricavarne un reddito economico corrispondente hanno diritto a un equo compenso.

³ Se omette l'utilizzazione necessaria alla protezione perseguita, il proprietario fondiario deve tollerare l'utilizzazione da parte di terzi, ordinata dall'autorità.

⁴ Se per conseguire la protezione perseguita è necessario acquistare terreni, i Cantoni hanno la facoltà d'espropriare. Nelle loro disposizioni d'esecuzione, possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930⁶² sull'espropriazione, fermo stante che le opposizioni rimaste controverse sono decise dal governo cantonale. Se l'oggetto da proteggere si estende sul territorio di più Cantoni, è applicabile la legge federale sull'espropriazione.

Art. 18d⁶³

Finanziamento

¹ Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale, nonché per la compensazione ecologica.

² In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

³ L'importo delle indennità è determinato in funzione dell'importanza degli oggetti da proteggere e dell'efficacia dei provvedimenti.

⁴ Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente.

⁵ La Confederazione assume le spese per la designazione dei biotopi d'importanza nazionale.

⁶¹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU **1988** 254; FF **1985** II 1261).

⁶² RS **711**

⁶³ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987 (RU **1988** 254; FF **1985** II 1261). Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

Art. 19

Raccolta di piante selvatiche e cattura d'animali obbligo d'un permesso

La raccolta, a scopo di lucro, di piante selvatiche e la cattura d'animali viventi in libertà è sottoposta all'obbligo d'un permesso della competente autorità cantonale. Questa può restringere il permesso a specie, luoghi, tempi e quantità determinati, o in altra maniera, vietare la raccolta o la cattura organizzate e la pubblicità a tale scopo. Sono riservati i prodotti agricoli e forestali ordinari, e la raccolta di funghi, bacche, erbe aromatiche e medicinali, nei limiti usuali, salvo non si tratti di specie protette.

Art. 20

Protezione di piante e animali rari

¹ Il Consiglio federale può vietare in tutto o in parte la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, il trasporto, l'offerta in vendita, la vendita, la compera o la distruzione di piante rare. Può altresì prendere provvedimenti adeguati per proteggere specie animali minacciate o altrimenti meritevoli di protezione.⁶⁴

² I Cantoni possono stabilire analoghi divieti per altre specie.

³ Per motivi di protezione delle specie, il Consiglio federale può inoltre vincolare a condizioni, limitare o vietare la produzione, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito di piante o prodotti vegetali.⁶⁵

Art. 21⁶⁶

Vegetazione ripuale

¹ La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev'essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata.

² Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla messa a dimora di vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita.⁶⁷

Art. 22

Permessi straordinari

¹ L'autorità cantonale competente può, in determinati territori, permettere eccezioni per la raccolta e il dissotterramento di piante protette e la cattura d'animali a scopo scientifico, didattico o terapeutico.

⁶⁴ Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 2 della L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

⁶⁵ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152; FF 1995 IV 589).

⁶⁶ Nuovo testo giusta l'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).

⁶⁷ Introdotto dall'art 75 n. 2 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque (RU 1992 1860; FF 1987 II 905). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

² Essa può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripariale nei casi ammessi dalla legislazione sulla polizia delle opere idrauliche o da quella sulla protezione delle acque.⁶⁸

³ Qualora un altro atto normativo federale fondi la competenza di un'autorità federale di decidere circa un progetto, l'autorizzazione è rilasciata da questa autorità....^{69,70}

Art. 23⁷¹

Specie animali e vegetali estranee: autorizzazione obbligatoria

Per l'acclimazione di specie, sottospecie e razze animali e vegetali forestiere a un luogo o al Paese è necessario un permesso del Consiglio federale. Questa disposizione non concerne i chiusi, i giardini, i parchi né le aziende agricole e forestali.

Capo 3a:⁷² Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale

Art. 23a

Protezione delle paludi

La protezione delle paludi di particolare bellezza e d'importanza nazionale è retta dagli articoli 18a, 18c e 18d.

Art. 23b

Definizione e delimitazione delle zone palustri

¹ Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi.

² Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se:

- a. è unica nel suo genere, o
- b. in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate.

⁶⁸ Nuovo testo giusta l'art. 75 n. 2 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° nov. 1992 (RU 1992 1860; FF 1987 II 905).

⁶⁹ Per. abrogato dal n. 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

⁷⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).

⁷¹ Nuovo testo giusta l'art. 27 n. 2 della LF del 20 giu. 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 506; FF 1983 II 1169).

⁷² Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

³ Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati.

⁴ La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale.

Art. 23c

Protezione delle zone palustri

¹ Lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale. Il Consiglio federale fissa scopi di protezione adeguati alle peculiarità delle zone palustri.

² I Cantoni provvedono al concretamento e all'esecuzione degli scopi di protezione. Prendono per tempo i provvedimenti di protezione e manutenzione appropriati. Gli articoli 18a capoverso 3 e 18c si applicano per analogia.

³ Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per provvedimenti di protezione e manutenzione.⁷³

⁴ In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.⁷⁴

⁵ L'importo delle indennità è determinato in funzione dell'efficacia dei provvedimenti.⁷⁵

⁶ Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente.⁷⁶

Art. 23d

Interventi di configurazione e utilizzazione delle zone palustri

¹ Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime.

⁷³ Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

⁷⁴ Introdotto dal n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

⁷⁵ Introdotto dal n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

⁷⁶ Introdotto dal n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

² Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili:

- a. l'utilizzazione agricola e forestale;
- b. la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente;
- c. misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali;
- d. gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c.

Capo 3b:⁷⁷ Parchi d'importanza nazionale

Art. 23e

Definizione e categorie

¹ I parchi d'importanza nazionale sono territori con elevati valori naturali e paesaggistici.

² Si suddividono nelle seguenti categorie:

- a. parco nazionale;
- b. parco naturale regionale;
- c. parco naturale periurbano.

Art. 23f

Parco nazionale

¹ Un parco nazionale è un vasto territorio che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene e promuove lo sviluppo naturale del paesaggio.

² Nell'ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato:

- a. per scopi ricreativi;
- b. ai fini dell'educazione ambientale;
- c. ai fini della ricerca scientifica, in particolare per quanto concerne la fauna e la flora indigene, nonché lo sviluppo naturale del paesaggio.

³ Un parco nazionale è costituito da:

- a. una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi e alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata;
- b. una zona periferica, in cui il paesaggio rurale viene gestito in modo rispettoso della natura ed è protetto da interventi pregiudizievoli.

⁷⁷ Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5237; FF **2005** 1945).

Art. 23g

Parco naturale regionale

¹ Un parco naturale regionale è un vasto territorio parzialmente urbanizzato, che si contraddistingue in particolare per le sue caratteristiche di paesaggio naturale e rurale e presenta costruzioni ed impianti che si integrano nel contesto paesaggistico ed insediativo.

² Il parco naturale regionale costituisce uno strumento per:

- a. salvaguardare e valorizzare la qualità della natura e del paesaggio;
- b. rafforzare le attività economiche orientate allo sviluppo sostenibile ivi esercitate e promuovere la commercializzazione dei beni e servizi prodotti da dette attività.

Art. 23h

Parco naturale periurbano

¹ Un parco naturale periurbano è un territorio situato in prossimità di un'area densamente urbanizzata, che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene e consente al pubblico di vivere esperienze nella natura.

² Nell'ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato ai fini dell'educazione ambientale.

³ Un parco naturale periurbano è costituito da:

- a. una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi e alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata;
- b. una zona di transizione, che offre la possibilità di vivere esperienze nella natura e funge da cuscinetto per la protezione della zona centrale da effetti pregiudizievoli.

Art. 23i

Sostegno delle iniziative regionali

¹ I Cantoni sostengono le iniziative regionali volte all'istituzione e alla conservazione di parchi d'importanza nazionale.

² Essi provvedono affinché la popolazione dei Comuni interessati possa partecipare in modo adeguato.

Art. 23j

Marchio Parco e marchio Prodotto

¹ Su richiesta del Cantone, la Confederazione conferisce agli enti responsabili di un parco il marchio Parco se il parco:

- a. viene tutelato a lungo termine con misure adeguate;
- b. è conforme ai requisiti di cui agli articoli 23f, 23g o 23h e agli articoli 23e, 23i cpv. 2 e 23l lettere a e b.

² Gli enti responsabili di un parco al quale è stato attribuito il marchio Parco conferiscono, su richiesta, alle persone e alle aziende che vi producono beni o vi forniscono servizi conformi ai principi dello sviluppo sostenibile un marchio Prodotto per contrassegnare tali beni e servizi.

³ Il marchio Parco e il marchio Prodotto sono conferiti a tempo determinato.

Art. 23k

Aiuti finanziari

¹ Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi programmatici, la Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali per l'istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale se:

- a. i parchi sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 23j capoverso 1 lettere a e b;
- b. le misure d'autofinanziamento ragionevolmente esigibili e gli altri mezzi di finanziamento non sono sufficienti;
- c. le misure sono economiche e vengono eseguite con perizia.

² L'entità degli aiuti finanziari dipende dall'efficacia delle misure.

Art. 23l

Prescrizioni del Consiglio federale

Il Consiglio federale emana prescrizioni per quanto concerne:

- a. i requisiti per il conferimento del marchio Parco e del marchio Prodotto ai parchi d'importanza nazionale, segnatamente le dimensioni del territorio, le utilizzazioni ammesse, le misure di protezione e la tutela del parco a lungo termine;
- b. il conferimento e l'impiego del marchio Parco e del marchio Prodotto;
- c. la conclusione di accordi programmatici e il controllo dell'efficacia degli aiuti finanziari globali della Confederazione;
- d. il sostegno della ricerca scientifica in materia di parchi d'importanza nazionale.

Art. 23m

Parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni

¹ Al parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni si applica la legge del 19 dicembre 1980⁷⁸ sul Parco nazionale.

² La Confederazione può conferire il marchio Parco alla fondazione «Parco nazionale svizzero» già prima dell'eventuale ampliamento con una zona periferica secondo l'articolo 23*f* capoverso 3 lettera b.

³ L'eventuale ampliamento del parco con una zona periferica è incentivato sulla base dell'articolo 23*k*.

Capo 3c:⁷⁹ Risorse genetiche

Art. 23*g*⁸⁰

Obbligo di diligenza

¹ Chi, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizza risorse genetiche o trae direttamente benefici dalla loro utilizzazione (utente) deve usare la diligenza richiesta dalle circostanze per garantire che:

- a. l'accesso alle risorse genetiche sia avvenuto legalmente; e
- b. siano state stabilite di comune accordo condizioni per la giusta ed equa condivisione di questi benefici.

² Non sottostanno all'obbligo di diligenza le risorse genetiche:

- a. che provengono da un Paese che non è Parte del Protocollo di Nagoya;
- b. che provengono da un Paese che non prevede norme nazionali relative all'accesso e alla condivisione dei benefici;
- c. che provengono da un territorio situato al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale di una Parte del Protocollo di Nagoya;
- d. la cui utilizzazione specifica sottostà a uno strumento internazionale specifico secondo l'articolo 4 del Protocollo di Nagoya;
- e. che sono risorse genetiche umane;
- f. che in quanto merci o beni di consumo non sono utilizzate come risorse genetiche ai sensi del Protocollo di Nagoya.

³ Per utilizzazione delle risorse genetiche secondo il capoverso 1 s'intendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l'applicazione della biotecnologia.

⁴ L'accesso di cui al capoverso 1 lettera a è legale se, conformemente al Protocollo di Nagoya, è in accordo con le norme nazionali relative all'accesso e alla condivisione dei benefici della Parte del Protocollo di Nagoya che mette a disposizione la risorsa.

⁷⁹ Introdotto dall'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 12 ott. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531).

⁸⁰ Vedi anche art. 25*d*.

⁵ Se i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono soddisfatti, l'utente deve provvedere al loro adempimento a posteriori oppure rinunciare a utilizzare le risorse genetiche in questione o a trarre direttamente benefici dalla loro utilizzazione. Il Consiglio federale può prevedere che in situazioni d'emergenza i requisiti relativi alle risorse genetiche che sono agenti patogeni od organismi nocivi possono essere adempiuti in un secondo tempo.

⁶ Il Consiglio federale definisce le informazioni sulle risorse genetiche utilizzate che devono essere registrate e trasmesse agli utenti successivi.

Art. 23o⁸¹

Obbligo di
notifica

¹ Il rispetto dell'obbligo di diligenza deve essere notificato all'UFAM prima dell'ottenimento dell'autorizzazione di messa in commercio oppure, se non è necessaria un'autorizzazione, prima della commercializzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche.

² Le informazioni relative al rispetto dell'obbligo di diligenza possono essere trasmesse al Centro di scambio d'informazioni di cui all'articolo 14 del Protocollo di Nagoya e alle autorità nazionali competenti delle Parti del Protocollo di Nagoya. Il nome della persona notificante, il prodotto da commercializzare, la risorsa genetica utilizzata, il momento dell'accesso alla stessa, nonché la sua fonte sono consultabili pubblicamente.

³ Il Consiglio federale designa i servizi cui compete la verifica del rispetto dell'obbligo di notifica. Può prevedere deroghe all'obbligo di notifica se la verifica o il rispetto dell'obbligo di diligenza sono garantiti in altro modo.

Art. 23p

Conoscenze
tradizionali

Gli articoli 23n e 23o si applicano anche alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e detenute dalle comunità indigene e locali, per quanto tali conoscenze non siano già di dominio pubblico.

Art. 23q

Risorse geni-
tiche in Svizzera

¹ Il Consiglio federale può subordinare l'accesso alle risorse genetiche in Svizzera a una notifica o a un'autorizzazione nonché, a titolo complementare, a un accordo che disciplini la loro utilizzazione e la condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.

² La Confederazione può sostenere la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche.

⁸¹ Vedi anche art. 25d.

Capo 4: Disposizioni penali

Art. 24⁸²

Delitti

¹ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e senza averne il diritto:⁸³

- a.⁸⁴ distrugge o danneggia in modo grave una rarità naturale o un monumento protetti giusta la presente legge, un luogo storico protetto, un paesaggio naturale protetto oppure un biotopo protetto;
- b. dissoda, sotterra o annienta altrimenti la vegetazione ripuale ai sensi dell'articolo 21.
- c.⁸⁵ distrugge o danneggia in modo grave una rarità naturale o antichità sotterrate di pregio scientifico⁸⁶ (art. 724 cpv. 1 Codice civile svizzero, CC⁸⁷).
- d.⁸⁸ ...

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 40 000 franchi.⁸⁹

Art. 24^a⁹⁰

Contravvenzioni

¹ È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque:

- a. disattende una condizione o un onere che, richiamata la presente disposizione penale, gli sono imposti nell'assegnazione di un sussidio federale;

⁸² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU **1988** 254; FF **1985** II 1261).

⁸³ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RU **54** 799, **57** 1408 e CS **3** 187; FF **1918** II 1), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 224; FF **1991** III 897).

⁸⁵ Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU **1996** 214; FF **1991** III 897). Nuovo testo giusta l'art. 32 n. 4 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU **2005** 1869; FF **2002** 457).

⁸⁶ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS **171.10**).

⁸⁷ RS **210**

⁸⁸ Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 1996 (RU **1997** 1152; FF **1995** IV 589). Abrogata dall'all. 1 n. 1 della LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 3095; FF **2011** 6219).

⁸⁹ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RU **54** 799, **57** 1408 e CS **3** 187; FF **1918** II 1), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

⁹⁰ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU **1988** 254; FF **1985** II 1261).

b.⁹¹ contravviene a una disposizione esecutiva emanata in virtù degli articoli 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20, 23c, 23d e 25a e la cui violazione è stata dichiarata punibile.

c. senza averne diritto compie un atto sottoposto all'obbligo di un permesso giusta gli articoli 19, 22 capoverso 1 o 23.

² È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente non fornisce le indicazioni di cui all'articolo 23o o in merito fornisce indicazioni false; se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.⁹²

Art. 24b⁹³

Applicazione a persone giuridiche e a società commerciali

Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974⁹⁴ sul diritto penale amministrativo.

Art. 24c⁹⁵

Confisca

È applicabile l'articolo 69 del Codice penale svizzero⁹⁶ sulla confisca degli oggetti e dei vantaggi pecuniari illecitamente ottenuti.

Art. 24d⁹⁷

Azione penale

¹ L'azione penale spetta ai Cantoni.

² ...⁹⁸

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1152; FF **1995** IV 589)

⁹² Introdotta dall'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 12 ott. 2014 (RU **2014** 2629; FF **2013** 2531).

⁹³ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU **1988** 254; FF **1985** II 1261).

⁹⁴ RS **313.0**

⁹⁵ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 1987 (RU **1988** 254; FF **1985** II 1261). Nuovo testo giusta l'art. 334 del Codice penale (RU **54** 799, **57** 1408 e CS **3** 187; FF **1918** II 1), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

⁹⁶ RS **311.0**

⁹⁷ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU **1988** 254; FF **1985** II 1261).

⁹⁸ Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 1996 (RU **1997** 1152; FF **1995** IV 589). Abrogata dall'all. 1 n. 1 della LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 3095; FF **2011** 6219).

Art. 24^{e99}

Ripristino

Indipendentemente da un procedimento penale, chiunque danneggia una rarità naturale o un monumento protetti giusta la presente legge, un luogo storico protetto, un paesaggio naturale protetto, un biotopo o la vegetazione ripuale protetti può essere obbligato a:

- a. annullare i provvedimenti presi illecitamente;
- b. assumersi i costi per la riparazione dei danni;
- c. fornire un adeguato risarcimento se i danni non possono essere riparati.

Capo 5: Esecuzione, organizzazione e informazione¹⁰⁰**Art. 24^{f101}**Competenze
esecutive dei
Cantoni

I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto questa non deleghi l'esecuzione alla Confederazione. Emanano le disposizioni necessarie.

Art. 24^{g102}Vigilanza e
coordinamento
da parte della
Confederazione

- ¹ La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge.
- ² Coordinata le misure esecutive dei Cantoni e dei servizi federali interessati.

Art. 24^{h103}Competenze
esecutive della
Confederazione

¹ L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento di tale compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di prendere una decisione consulta i Cantoni interessati. L'UFAM, l'Ufficio federale della cultura, l'Ufficio federale delle strade e gli altri servizi federali interessati collaborano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997¹⁰⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² Se la procedura di cui al capoverso 1 è inadeguata per determinati

⁹⁹ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 1987 (RU **1988** 254; FF **1985** II 1261). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 224; FF **1991** III 897).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta l'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 1° set. 2014 (RU **2014** 2629; FF **2013** 2531).

¹⁰¹ Introdotta dall'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 1° set. 2014 (RU **2014** 2629; FF **2013** 2531).

¹⁰² Introdotta dall'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 1° set. 2014 (RU **2014** 2629; FF **2013** 2531).

¹⁰³ Introdotta dall'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 1° set. 2014, cpv. 3 in vigore dal 12 ott. 2014 (RU **2014** 2629; FF **2013** 2531).

¹⁰⁴ RS **172.010**

compiti, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

³ La Confederazione esegue le disposizioni concernenti le risorse genetiche (art. 23n–23q); per determinati compiti parziali può far capo ai Cantoni.

⁴ Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione della natura e del paesaggio previste dai Cantoni.

Art. 25¹⁰⁵

Organizza-
zione¹⁰⁶

¹ Il Consiglio federale designa una o più commissioni consultive per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.

² I Cantoni designano i servizi incaricati della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

Art. 25a¹⁰⁷

Informazione e
consulenza

¹ La Confederazione e i Cantoni provvedono all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sull'importanza e sullo stato della natura e del paesaggio.

² Essi raccomandano misure appropriate di protezione e conservazione.

Capo 6: Disposizioni finali

Art. 25b¹⁰⁸

Ripristino di
paludi e zone
palustri

¹ I Cantoni designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 nelle paludi e nelle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale contrari agli scopi della protezione e non autorizzati con decisione passata in giudicata in base a zone d'utilizzazione corrispondenti alla legge federale del 22 giugno 1979¹⁰⁹ sulla pianificazione del territorio.

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

¹⁰⁶ Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

¹⁰⁷ Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

¹⁰⁸ Originario art. 25a. Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

¹⁰⁹ RS 700

² Nella zona palustre di Rothenthurm i Cantoni di Svitto e Zugo designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 e rientranti nell'ambito d'applicazione della disposizione transitoria dell'articolo 24^{sexies} capoverso 5 della Costituzione federale¹¹⁰.

³ Il ripristino dello stato originario è disposto dall'autorità cantonale o federale che sarebbe competente per decidere circa l'autorizzazione o l'esecuzione di corrispondenti progetti. In caso di ripristino dello stato originario dev'essere osservato il principio della proporzionalità.

Art. 25c¹¹¹

Art. 25d¹¹²

Disposizione
transitoria della
modifica del 21
marzo 2014

Gli articoli 23n e 23o si applicano ai fatti in relazione a un accesso a risorse genetiche avvenuto dopo la loro entrata in vigore.

Art. 26

Entrata in vigore¹¹³

Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Esso dà le disposizioni d'applicazione necessarie.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1967¹¹⁴

¹¹⁰ [CS 1 3; RU 1962 803, 1988 352]. Vedi ora l'art. 78 cpv. 5 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

¹¹¹ Introdotto dall'all. n. 2 della L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica (RU 2003 4803; FF 2000 2145). Abrogato dall'all. n. 43 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

¹¹² Introdotto dall'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 12 ott. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531).

¹¹³ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

¹¹⁴ DCF del 27 dic. 1966.